

ALLEGATO III

Parte A

Direttive abrogate
(di cui all'articolo 44)

1. Direttiva 75/362/CEE

2. Direttiva 75/363/CEE

e loro successive modifiche:

- Direttiva 81/1057/CEE: unicamente per quanto riguarda i riferimenti, di cui all'articolo 1, alle disposizioni delle direttive abrogate 75/362/CEE e 75/363/CEE
- Direttiva 82/76/CEE
- Direttiva 89/594/CEE: unicamente gli articoli da 1 a 9
- Direttiva 90/685/CEE: unicamente gli l'articolo 1, punti 1 e 2, e l'articolo 2

3. Direttiva 86/457/CEE

Parte B

Termini per il recepimento nel diritto nazionale
(di cui all'articolo 44)

<i>Direttiva</i>	<i>Data limite</i>
75/362/CEE (GU n. L 167 del 30. 6. 1975, pag. 1)	20 dicembre 1976 (*)
81/1057/CEE (GU n. L 385 del 31. 12. 1981, pag. 25)	30 giugno 1982
75/363/CEE (GU n. L 167 del 30. 6. 1975, pag. 14)	20 dicembre 1976 (**)
82/76/CEE (GU n. L 43 del 15. 2. 1982, pag. 21)	31 dicembre 1982
89/594/CEE (GU n. L 341 del 23. 11. 1989, pag. 19)	8 maggio 1991
90/658/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 73)	1º luglio 1991
86/457/CEE (GU n. L 267 del 19. 9. 1986, pag. 26)	1º gennaio 1985

(*) Il 1º gennaio 1981 per la Grecia, il 1º gennaio 1986 per la Spagna e il Portogallo.

(**) Il 1º gennaio 1981 per la Grecia, il 1º gennaio 1986 per la Spagna e il Portogallo. Per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Germania adotta le misure necessarie all'applicazione degli articoli da 2 a 5 della direttiva 75/363/CEE (articoli da 24 a 27 della presente direttiva prima del 3 aprile 1992 (direttiva 90/658/CEE, articolo 2).